Protocollo Gen. N. 0000632/25 del 20/01/2025

Da:	presidente@certmail.regione.sicilia.it
Inviato:	lunedì 20 gennaio 2025 10:45
A:	postmaster
Oggetto:	Notifica Decreto n. 507 del 17 gennaio 2025
Allegati:	1081 Notifica Decreto n. 507 del 17 gennaio 2025.pdf; D.P. 507 approvazione contratto+addendum Dott. Tumminello.pdf
Si trasmette la nota prot. 1081 del 20 gennaio 2025 relativa all'oggetto unitamente al decreto citato	

Regione Siciliana PRESIDENZA Ufficio di Gabinetto

Prot. n. <u>1081</u>

del 20 GFN 2025

OGGETTO: Notifica Decreto n. 507 del 17 gennaio 2025.

All'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana

Si trasmette, per adempimenti consequenziali il Decreto n. 507 del 17 gennaio 2025 di approvazione del contratto di lavoro autonomo e il relativo addendum sottoscritti del Presidente della Regione Siciliana nella funzione di Commissario di Governo per il contratto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana e il Soggetto Attuatore, Ing. Sergio Tumminello.

Si invita l'Ufficio del Commissario di Governo, a provvedere alla pubblicazione del suddetto decreto sul sito dell'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico come disposto dall'art. 3 dello stesso.







COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione siciliana

PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA NELLE FUNZIONI DI COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA **REGIONE SICILIANA**

DECRETO N. 507/GAB del 17 gennaio 2025

l'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Visto

> modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, con il quale sono state attribuite ai Presidenti delle Regioni le funzioni di Commissari di Governo per il

contrasto del dissesto idrogeologico;

Viste le modifiche apportate dall'art. 17-octies, comma 1, del decreto legge 9 giugno

2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 all'art.

10, comma 2-ter del su richiamato decreto legge;

Vista la Circolare n. 3/2014 del 18 marzo 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento della Funzione pubblica e, segnatamente, le indicazioni fornite al in tema di "Redditi pensionistici" e gli oneri a carico dell'Amministrazione ivi indicati, al fine della verifica del rispetto del limite di cui all'art. 23-ter, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come richiamato dall'art. 1,

comma 489, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

l'art. 10 comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Visto

> modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante: "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il commissario di Governo può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di

> distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse

controllate".

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante

"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e l'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al

Governo in materia di contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 489 dispone che "Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui

all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive

modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.";

Visto

l'art. 10 comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, e s.m.i. a norma del quale: "Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato";

Visto

l'art. 10 comma 2-quater del medesimo decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, a norma del quale i Commissari di Governo in questione possono delegare le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della vigente normativa;

Visto

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13 novembre 2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato ai sensi dell'art.10 del d.l. 24 giugno 2014, n.91, conv. con mod. dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 e s.m.i., all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto

l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, che recita "il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui";

Considerato

che le funzioni scaturenti dall'incarico di Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, sono riconducibili a quelle di funzionario onorario non elettivo, incarico che viene in rilievo ove, pur sussistendo un rapporto individuale, con contratto di lavoro autonomo (artt. 2222 e ss. c.c.) ed attribuzioni di funzioni pubbliche, difettino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico (Cons. St., sez.VI, 29 marzo 2011, n. 1893);

Visto

il contratto di lavoro autonomo sottoscritto, tra il Presidente della Regione Siciliana, nelle funzioni di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana, e il Soggetto Attuatore, ing. Sergio Tumminello, in data 22 novembre 2024;

Visto

l'addendum contrattuale sottoscritto tra il Presidente della Regione Siciliana, nelle funzioni di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana e il Soggetto Attuatore, ing. Sergio Tumminello, in data 10 gennaio 2025, con il quale è stato integrato l'art. 3 del suddetto contratto di lavoro autonomo ai fini della determinazione del compenso professionale e alle relative modalità di erogazione;

Ritenuto

di dovere approvare il predetto contratto di lavoro autonomo e il relativo addendum, entrambi allegati al presente decreto per costituirne parte integrante,

Per tutto quanto sopra

DECRETA

- Art. 1 Sono approvati il contratto di lavoro autonomo e il relativo addendum contrattuale sottoscritti, rispettivamente, il 22 novembre 2024 e il 10 gennaio 2025, tra il Presidente della Regione Siciliana, nelle funzioni di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana e il Soggetto Attuatore, ing. Sergio Tumminello, che entrambi allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
- Art. 2 Gli uffici del Commissario di Governo provvederanno all'impegno di spesa sulla contabilità speciale n. 5447 istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo, nonché al pagamento del compenso e relativi oneri, con le decorrenze e le modalità previste nel citato addendum contrattuale e alla cura di ogni altro adempimento obbligatorio di natura fiscale e previdenziale derivante dall'atto negoziale sottoscritto tra le parti.
- Art. 3 Il presente decreto sarà trasmesso alla struttura commissariale per gli adempimenti di competenza e la pubblicazione sul sito istituzionale della stessa, *ex* D.Lgs num. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Regione nella funzione di Commissario di Governo art. 10 decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 SCHIFANI

